

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) FERRARI

Seduta del 18/02/2020

### FATTO

Nel ricorso, il cliente ha affermato che:

- in data 27/04/2015 stipulava con l'intermediario il contratto di finanziamento CQS/CQP n. \*\*\*123, per un montante di € 37.560,00 da restituire in n. 120 rate mensili dell'importo di € 313,00 ciascuna;
- nel mese di agosto 2019 il finanziamento veniva estinto anticipatamente, senza però ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi non maturati;
- in data 12/11/2019 presentava pertanto reclamo all'intermediario, chiedendo la retrocessione della somma complessiva di € 1.478,54 per commissioni accessorie, commissioni finanziarie e premio polizza assicurativa, relativi alla parte non maturata, calcolati secondo il criterio *ratione temporis*;
- in data 15/11/2019, l'intermediario comunicava di ritenere esaurito il suo obbligo in sede di estinzione.

Chiede pertanto il rimborso di oneri non dovuti per euro 1.478,54, oltre a interessi e spese legali per euro 320,00.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario resistente afferma che:

- in data 27/04/2015, il cliente stipulava con la convenuta il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto n. \*\*\*123;
- il contratto veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 50, con



decorrenza 31/08/2019;

- in tale sede, la banca restituiva al cliente la somma complessiva di € 356,32 a titolo di ratei non maturati;
- con lettera di reclamo il cliente richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute;
- l'intermediario, verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e la salvaguardia dei diritti di tutela del cliente, comunicava il rigetto del reclamo;
- in merito alle spese assicurative, la relativa polizza per la copertura del rischio vita del cliente è stata sottoscritta direttamente dalla banca;
- riguardo alle commissioni di attivazione, le stesse non sono soggette a rimborso *pro quota* in quanto percepite *up front* dalla Banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende. Pertanto, essendo attività tipicamente *up front*, la relativa clausola non ne consente il rimborso; in ogni caso, la banca ha provveduto a rimborsare al cliente, in sede di conteggio estintivo, l'importo di € 235,22 a titolo di liberalità;
- in relazione alle commissioni di gestione, in sede di conteggio estintivo è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 121,10. La metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS; con il "*Piano di ammortamento*" sottoscritto per accettazione e presa visione da parte del cliente, quest'ultimo ha acquisito contezza della ripartizione dei costi e degli interessi;
- Le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto. Il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato alle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Tale incarico, regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutti i dettagli e le condizioni dell'attività. Tali spese sono pertanto *upfront*. Inoltre, la retrocessione di tali somme deve essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione;
- riguardo alle spese di istruttoria, esse si riferiscono ad una mera e formale attività di pre-analisi e costituiscono pertanto spese di natura non *recurring*.

L'intermediario chiede, dunque, il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

**Dati di riferimento del prestito**

Importo del prestito	€ 26.368,60	Tasso di interesse annuale	7,50%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	313,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2015	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,60%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Spese di istruttoria (A)				350,00	Upfront	37,60%	131,61		131,61
Commissioni di attivazione (B)				1.314,60	Upfront	37,60%	494,31	235,22	259,09
Commissioni di gestione C				207,60	Recurring	58,33%	121,10	121,10	0,00
Costi di intermediazione (F)				1.273,28	Upfront	37,60%	478,77		478,77
<b>Totale</b>				<b>3.145,48</b>					<b>869,47</b>

Campi da valorizzare	
Campi calcolati	

La richiesta di rimborso delle spese legali non è accolta, data la non complessità del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 869,47, oltre interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA